I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 516/77 DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1977

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione ; che i testi modificativi, dato il loro numero, la loro complessità e il fatto che sono pubblicati in diverse Gazzette ufficiali sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa ; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere della Comunità diretto a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità ; che, in tale contesto, è opportuno prevedere che negli scambi con i paesi terzi siano vietate le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente ;

considerando che per quanto riguarda lo zucchero, il glucosio e lo sciroppo di glucosio, queste materie prime hanno una notevole incidenza diretta sul prezzo di costo di alcuni prodotti trasformati ; che è pertanto necessario armonizzare il regime degli scambi di questi ultimi prodotti con quelli previsti per lo zucchero e i cereali ;

considerando che, per i suddetti motivi, è opportuno disporre che all'elemento « zucchero » dei prodotti trasformati venga applicato un prelievo in condizioni analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3138/76 (3) ; che è opportuno applicare lo stesso onere all'importazione per gli elementi glucosio e sciroppo di glucosio che, incorporati nei prodotti trasformati in questione, si sostituiscono allo zucchero ;

considerando che il metodo di calcolo seguito comporta frequenti modifiche del prelievo in causa ; che tuttavia, tenuto conto del carattere speciale dei prodotti trasformati, è necessario disporre che, per detti prodotti, il prelievo venga fissato soltanto una volta per trimestre ;

considerando che si devono adottare misure speciali qualora manchi uno degli elementi di calcolo necessari per la fissazione del prelievo ;

considerando che al medesimo fine è pure necessario prevedere, per alcuni prodotti particolarmente sensibili, la creazione di un sistema di titoli d'importazione o di un regime di prezzi minimi che gli importatori s'impegnino a rispettare ; che, per il corretto funzionamento di tali regimi, è d'uopo disporre che il rilascio dei titoli d'importazione sia abbinato alla

(1) GU n. C 30 del 7. 2. 1977, pag. 25.

(2) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 354 del 24. 12. 1976, pag. 1.

costituzione sia di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità dei titoli stessi, sia di una cauzione supplementare che garantisca l'osservanza del prezzo minimo da parte degli importatori ; che è necessario prevedere la possibilità di istituire un sistema di prezzi « plancher » ;

considerando che è parimenti opportuno prevedere, per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti trasformati, una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi, allo scopo di coprire la differenza tra i prezzi zuccheri praticati all'esterno e all'interno della Comunità ;

considerando che, per rendere possibile l'accesso dei prodotti trasformati senza aggiunta di zucchero ai mercati dei paesi terzi, si devono concedere restituzioni all'esportazione ; che, per i prodotti con aggiunta di zucchero, occorre limitare questa restituzione generale ai soli casi nei quali la restituzione prevista per gli zuccheri diversi contenuti nei prodotti non fosse sufficiente per consentire l'esportazione ;

considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dei prelievi e delle restituzioni ; che ai fini di un'efficiente amministrazione, è opportuno istituire titoli di fissazione anticipata e prevedere che tali titoli nonché i certificati d'importazione siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo ;

considerando che, a complemento del sistema suindicato è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, se la situazione del mercato lo richiede, il divieto totale o parziale di tale ricorso ; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dall'industria di trasformazione della Comunità per l'esportazione non siano svantaggiati da un regime di perfezionamento attivo, che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi ;

considerando che il meccanismo dei prezzi e prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, presentare delle disfunzioni ; che, allo scopo di non lasciare, in tali casi, il mercato comunitario senza difesa contro le perturbazioni che possono derivarne, occorre far sì che la Comunità possa adottare rapidamente le misure che si rivelino necessarie ;

considerando che l'attuazione di un mercato unico sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti ; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno istituire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione ;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato ;

considerando che le spese che risultano agli Stati membri dagli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente al disposto degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli si applica ai prodotti seguenti :

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati, escluse le olive
ex 07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato, escluse le olive
ex 07.04	Ortaggi e piante mangerecce disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate disidratate mediante essiccazione artificiale e al calore, non atte al consumo umano, ed escluse le olive
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante gas solforoso o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma inadatte al consumo in tale stato
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci da 08.01 a 08.05 incluso)
08.13	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
ex 13.03 B	Sostanze pectiche e pectinati
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero
20.02	Ortaggi o piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole
ex 20.07	Succhi di frutta (esclusi i succhi e i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri
ex 20.07	Succhi d'uva (compresi i mosti d'uva) senza aggiunta di alcole, con un tenore di zucchero addizionato superiore al 30 % in peso (1)

(1) A decorrere dal 1° gennaio 1978 questa sottovoce è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1).

Articolo 2

1. Oltre al dazio doganale, all'importazione dei prodotti elencati nell'allegato I, per gli zuccheri diversi addizionati si applica un prelievo fissato secondo le modalità definite nei paragrafi seguenti.

2. Detto prelievo è uguale, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, alla differenza tra :

a) la media dei prezzi d'entrata per un chilogrammo di zucchero bianco previsti per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza e

b) la media dei prezzi cif per un chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per la fissazione dei prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolata per un periodo costituito dai primi 15 giorni del mese che precede il trimestre per il quale è fissata la differenza e i due mesi immediatamente precedenti, tenendo presente che tale differenza è moltiplicata per la cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 1 dell'allegato I.

Se l'ammontare di cui alla lettera b) è più elevato di quello di cui alla lettera a), non si applica alcun prelievo.

3. La differenza di cui al paragrafo 2 è fissata dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile.

4. In caso di modifica, nel corso di un trimestre, del prezzo d'entrata di cui al paragrafo 2, lettera a), il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, decide sull'opportunità di modificare la differenza e stabilisce le eventuali misure da prendere a tal fine.

5. Quando uno dei dati da prendere in considerazione per il calcolo della differenza di cui al paragrafo 2 non sia noto il 15 del mese che precede il trimestre per il quale deve essere determinata la differenza, la Commissione procede al calcolo della differenza prendendo in considerazione, invece dell'elemento di calcolo mancante, quello sul quale si era basata per calcolare la differenza applicabile durante il trimestre in corso.

Al più tardi il sedicesimo giorno successivo alla data in cui è venuta a conoscenza del dato mancante, la Commissione fissa e rende applicabile una differenza rettificata.

Tuttavia, se essa viene a conoscenza di tale dato soltanto dopo l'inizio dell'ultimo mese del trimestre considerato, la rettifica delle differenza non ha luogo.

6. A richiesta dell'importatore, se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore di zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è inferiore di almeno 2 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I per il prodotto in questione, il prelievo è calcolato, per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, moltiplicando la differenza di cui al paragrafo 2 per una cifra che rappresenta il tenore in zuccheri addizionati di cui al paragrafo 8.

7. Se per 100 chilogrammi netti di prodotto importato, il tenore in zuccheri addizionati, stabilito conformemente al paragrafo 8, è superiore di almeno 3 chilogrammi al tenore espresso dalla cifra che figura nella colonna 1 dell'allegato I, il prelievo è calcolato secondo le disposizioni di cui al paragrafo 6.

8. Per tenore di zuccheri addizionati s'intende la cifra risultante dall'applicazione del metodo rifrattometrico di cui all'allegato III, moltiplicata per il fattore 0,93 per i prodotti della voce 20.06 della tariffa doganale comune e per il fattore 0,95 per gli altri prodotti elencati nell'allegato I, diminuita della cifra indicata per il prodotto in questione nella colonna 2 dello stesso allegato I.

9. Le modalità d'applicazione dei paragrafi da 1 a 8 vengono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

10. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può modificare l'allegato I.

Articolo 3

1. Ogni anno, anteriormente al 1° aprile, viene fissato, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo minimo all'importazione per i concentrati di pomodori di cui alla sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

2. Il prezzo minimo viene fissato tenendo conto :

— dei prezzi di costo medi del prodotto comunitario nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione ;

— dei prezzi franco frontiera all'importazione nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede l'anno della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi od eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ;

— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo minimo abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo minimo contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

3. Fino al 31 dicembre 1977, per quanto concerne le importazioni nei nuovi Stati membri, contemporaneamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è fissato un prezzo minimo speciale. Quest'ultimo viene stabilito per la prima volta in base al livello di prezzi risultante dall'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 3 del protocollo n. 8 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (1).

Il prezzo minimo speciale è ravvicinato progressivamente al prezzo minimo di cui al paragrafo 1.

Il ravvicinamento è effettuato ogni anno ed è stato effettuato per la prima volta il 1° luglio 1976, maggiorando il prezzo minimo speciale successivamente di un terzo e della metà della differenza tra il livello di tale prezzo, valido prima di ogni ravvicinamento, e il livello del prezzo minimo applicabile per la campagna successiva.

Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 viene applicato nei nuovi Stati membri al più tardi il 1° gennaio 1978.

(1) GU n. L 62 del 7. 3. 1975, pag. 6.

4. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, fissa il livello del prezzo minimo e del prezzo minimo speciale per un prodotto definito nelle sue caratteristiche commerciali tenendo conto, in particolare, della varietà, della qualità, della composizione, della preparazione, del condizionamento e del formato, e fissa altresì la relativa data d'applicazione.

5. I coefficienti da applicare a tali prezzi per tener conto delle eventuali differenze, in particolare rispetto alla varietà, alla qualità, alla composizione, alla preparazione, al condizionamento e al formato per i quali sono stati fissati, vengono decisi secondo la procedura di cui all'articolo 20.

6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite, in caso di necessità, secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere l'istituzione di un regime di prezzi « plancher ».

2. In caso di applicazione del paragrafo 1, il prezzo « plancher » viene fissato tenendo conto :

— dei prezzi franco frontiera all'importazione praticati nel periodo che va dall'inizio del secondo anno che precede quello della sua fissazione fino alla data di tale fissazione, escludendo i prezzi all'importazione eccessivamente bassi o eccessivamente elevati rispetto alle fluttuazioni normali ; tali prezzi sono maggiorati dei dazi applicabili della tariffa doganale comune ; tuttavia, per i nuovi Stati membri, tali prezzi sono maggiorati sino al 31 dicembre 1977 dei dazi che questi Stati applicano nei confronti dei paesi terzi, conformemente all'articolo 59 dell'atto di adesione ;

— dei prezzi praticati per i prodotti in causa sui principali mercati mondiali ;

— della necessità di evitare che l'applicazione di detto prezzo « plancher » abbia sugli scambi effetti più restrittivi di quelli prodotti dalle misure precedentemente applicate dagli Stati membri ;

— della necessità di fare in modo che l'applicazione di detto prezzo « plancher » contribuisca a un armonico e normale sviluppo della concorrenza coi paesi terzi.

Articolo 5

1. Per consentire l'esportazione verso i paesi terzi degli zuccheri della voce 17.01, del glucosio e dello sciroppo di glucosio della voce 17.02 B II, anche sotto forma dei prodotti della voce 17.02 B I, incorporati nei prodotti di cui all'allegato II, è concessa una restituzione.

La restituzione fissata viene concessa a richiesta dell'interessato.

2. L'importo della restituzione per 100 chilogrammi netti di prodotto esportato è pari :

— per lo zucchero greggio e lo zucchero bianco, all'importo della restituzione fissato — in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3330/74 e delle relative disposizioni di applicazione — per chilogrammo di saccarosio, per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di saccarosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito ;

— per il glucosio e lo sciroppo di glucosio all'importo rispettivo delle restituzioni fissato per tali prodotti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1] e delle relative disposizioni di applicazione, moltiplicato per una cifra che esprime il quantitativo di glucosio o di sciroppo di glucosio impiegato per produrre 100 chilogrammi netti di prodotto finito.

Le cifre che esprimono i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio vengono determinate in base alla dichiarazione di cui all'articolo 7.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni.

4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate all'occorrenza secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 6

1. Entro i limiti necessari per consentire esportazioni economicamente rilevanti dei prodotti di cui all'articolo 1 senza aggiunta di zucchero, sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra detti prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è identica per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.

La restituzione è concessa a richiesta dell'interessato.

La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare la restituzione nell'intervallo.

3. Qualora la restituzione fissata ai sensi dell'articolo 5 risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti con aggiunta di zucchero di cui all'articolo 1, a tali prodotti si applicano le disposizioni del presente articolo anziché quelle dell'articolo 5.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le norme generali relative alla concessione delle restituzioni e definisce i criteri per la fissazione del loro ammontare.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo vengono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 7

1. Per poter beneficiare della restituzione prevista all'articolo 5, i prodotti di cui all'allegato II devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'interessato indicante i quantitativi di saccarosio, di glucosio e di sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti stessi.

2. Qualora le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6 o 7, si applichino ai prodotti elencati nell'allegato I, questi ultimi devono essere accompagnati da una dichiarazione dell'importatore indicante il tenore di zuccheri addizionati stabilito secondo il metodo di cui all'articolo 2, paragrafo 8.

Se tale condizione non è soddisfatta, l'articolo 2, paragrafo 6 non è applicabile.

3. La veridicità delle dichiarazioni di cui ai paragrafi precedenti è soggetta al controllo delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 8

1. Il prelievo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e le restituzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 sono quelli applicabili il giorno dell'importazione e dell'esportazione.

2. Tuttavia, il prelievo o la restituzione calcolati in base alle disposizioni dell'articolo 2, o dell'articolo 5, in vigore il giorno di deposito della domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'articolo 9, possono essere applicati a richiesta dell'interessato, da presentare contemporaneamente alla domanda di titolo, ad un'operazione da effettuare nel periodo di validità del titolo.

Il prelievo è modificato in funzione del prezzo d'entrata dello zucchero bianco in vigore il giorno dell'importazione.

3. Le modalità d'applicazione dei paragrafi precedenti sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le misure da applicare in caso di circostanze eccezionali.

5. Qualora l'esame della situazione del mercato riveli l'esistenza di difficoltà nell'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo o della restituzione, o qualora tali difficoltà rischino di manifestarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 20, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso d'estrema urgenza, la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili.

Articolo 9

1. Tutte le importazioni nella Comunità o le esportazioni da essa di prodotti che beneficiano del regime di fissazione anticipata dei prelievi o delle restituzioni previsto dall'articolo 8 sono soggette alla presentazione di un titolo di fissazione anticipata, rila-

sciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il titolo di fissazione anticipata è valido per tutta la Comunità.

Il rilascio dei titoli di fissazione anticipata è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisce l'impegno ad importare o ad esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerata totalmente o parzialmente se l'operazione non è realizzata nel periodo suddetto, o è realizzata solo in parte.

3. Il periodo di validità dei titoli di fissazione anticipata, l'importo della cauzione e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 20.

Articolo 10

1. Ogni importazione nella Comunità dei prodotti elencati nell'allegato IV è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione, che viene rilasciato dagli Stati membri a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità.

Il titolo è valido per tutta la Comunità.

2. Il rilascio del titolo d'importazione è subordinato :

— per tutti i prodotti, alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno ad importare durante il periodo di validità del titolo stesso e che, salvo casi di forza maggiore, viene interamente o parzialmente incamerata se entro tale termine l'importazione non ha avuto luogo ovvero è stata realizzata solo in parte ;

— per i concentrati di pomodori, alla costituzione di una cauzione supplementare, la quale garantisca che il prezzo franco frontiera — maggiorato dei dazi doganali — dei prodotti da importare in base al titolo succitato sarà uguale o superiore secondo il caso al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale. Tale cauzione viene incamerata in proporzione ai quantitativi importati ad un prezzo inferiore al prezzo minimo o al prezzo minimo speciale ; tuttavia, la costituzione di questa cauzione supplementare non viene richiesta per i prodotti originari dei paesi terzi che possano garantire, assumendosene l'impegno, che il prezzo praticato non sarà inferiore al prezzo minimo e che sarà evitata qualsiasi deviazione di traffico.

3. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata può decidere la modifica dell'allegato IV.

Il periodo di validità dei titoli d'importazione e le altre modalità d'applicazione del presente articolo, le quali possono stabilire, in particolare, un termine di rilascio dei titoli, vengono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 11

Se il prelievo per gli zuccheri diversi addizionati viene fissato in anticipo per uno dei prodotti di cui all'allegato IV, la fissazione anticipata deve figurare sul titolo d'importazione, il quale funge da giustificativo di quest'ultima.

In tal caso l'articolo 9 non si applica.

Articolo 12

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento delle organizzazioni comuni dei mercati nei settori dei cereali, dello zucchero e degli ortofrutticoli, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può escludere interamente o parzialmente, in casi specifici, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per lo zucchero greggio, lo zucchero bianco, il glucosio, lo sciroppo di glucosio e gli ortofrutticoli destinati alla fabbricazione di merci indicate nell'articolo 1.

2. Il quantitativo di materie prime non soggette a dazio, prelievo o tassa di effetto equivalente nel quadro del traffico di perfezionamento attivo deve corrispondere alle condizioni effettive in cui ha luogo l'operazione di perfezionamento in causa.

Articolo 13

1. Per la classificazione dei prodotti cui si riferisce il presente regolamento sono applicabili le norme generali d'interpretazione e le norme particolari di applicazione della tariffa doganale comune ; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, negli scambi con i paesi terzi sono vietate :

— la riscossione di qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale,

— l'applicazione di qualunque restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

3. Tuttavia, per i succhi di agrumi della sottovoce ex 20.07 della tariffa doganale comune, esclusi i succhi di pompelmi, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. Il regime destinato ad entrare in vigore dopo il 31 dicembre 1977 verrà deciso dal Consiglio prima di tale data. Se entro questa scadenza non verrà presa alcuna decisione, continuerà ad applicarsi il regime precedente.

4. Per le prugne secche di cui alla sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune, gli Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 — senza renderle comunque più restrittive — le misure applicabili al 1° gennaio 1975 in materia d'importazione di detti prodotti originari dei paesi terzi. A decorrere dal 1° gennaio 1978, si applicherà il paragrafo 2 e le importazioni saranno subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione, a norma dell'articolo 10.

5. I prodotti a base di patate, di cui all'articolo 1 non rientrano nella sfera di applicazione del paragrafo 2.

Articolo 14

1. Se, nella Comunità, il mercato di uno o più prodotti fra quelli cui si riferisce l'articolo 1 subisce o rischia di subire, in conseguenza d'importazioni o di esportazioni, gravi perturbazioni tali da compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure adeguate finché la perturbazione o il rischio della medesima non siano scomparsi.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, adotta le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti nei quali gli Stati membri possono prendere provvedimenti cautelativi.

2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro e di propria iniziativa, le misure necessarie che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili.

La decisione della Commissione su richiesta di uno Stato membro deve essere adottata nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento preso dalla Commissione nel termine di tre giorni lavorativi a far data dal giorno in cui ne ha ricevuto comunicazione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può modificare o annullare il provvedimento in questione deliberando a maggioranza qualificata.

Articolo 15

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 109/70 [1] è esteso ai prodotti elencati all'articolo 1 e importati da tutti i paesi citati in detto allegato.

2. I prodotti di cui all'articolo 1 sono inclusi nell'elenco comune di liberalizzazione che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 [2].

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui all'articolo 13, paragrafi 3, 4 e 5.

Articolo 16

Non possono essere immessi in libera pratica nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1 fabbricati od ottenuti utilizzando prodotti che non si trovano nella situazione contemplata dall'articolo 9, paragrafo 2, o dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 17

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano gli articoli 92, 93 e 94 del trattato.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20.

Articolo 19

1. È istituito un comitato di gestione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

(1) GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1.

2. Nel comitato ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 20

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il proprio parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 21

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta di un rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 22

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 23

1. Il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1164/76 [2] e il regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [3] sono abrogati.

2. I richiami ai regolamenti abrogati a norma del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Per i visti e i richiami agli articoli dei predetti regolamenti vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato V.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SILKIN

[1] GU n. L 153 del 1°. 7. 1968, pag. 8.
[2] GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
[3] GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7.

ALLEGATO I

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri:		
A	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	20	13
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate):		
B	altre:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	57	13
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri:		
A	Puree e paste di marroni:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	47	13
B	Marmellate di agrumi:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %	10	13
C	altre:		
I	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 30 %:		
b)	altre	55	13
II	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 % e inferiore o uguale al 30 %	10	13
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		
B	altre:		
I	con aggiunta di alcole:		
b)	Ananassi, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
1	di più di 1 kg:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	6	13
2	di 1 kg o meno:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	6	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.06 *(seguito)*			
c)	Uve:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	9	13
d)	Pesche, pere e albicocche, in imballaggi immediati di contenuto netto:		
1	di più di 1 kg:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13%	10	9
2	di 1 kg o meno:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	10	9
e)	altre frutta:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	10	9
f)	Miscugli di frutta:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %	10	9
II	senza aggiunta di alcole:		
a)	con aggiunta di zuccheri in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg:		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi	10	9
4	Uve	9	13
5	Ananassi:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 17 %	6	13
6	Pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	10	9
7	Pesche e albicoche:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 13 %	10	9
8	Altre frutta	10	9
9	Miscugli di frutta	10	9
b)	con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno:		
2	Segmenti di pompelmi e di pomeli	10	9
3	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi	10	9

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.06 *(seguito)*			
		9	13
4	Uve		
5	Ananassi:		
aa)	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 19 %	6	13
6	Pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	10	9
7	Pesche e albicocche:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 15 %	10	9
		10	9
8	Altre frutta		
		10	9
9	Miscugli di frutta		
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri:		
A	Con densità superiore a 1,33 a 15 °C:		
I	di uve:		
b)	di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
	Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977. A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70.		
II	di mele o di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
b)	di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:		
	— di mele	49	11
	— di pere e miscugli di succhi di mele e succhi di pere	49	13
III	altri:		
b)	di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:		
1	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %:		
	— di limoni o di pomodori	49	3
	— di altre frutta e di ortaggi, compresi i miscugli di succhi	49	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07 *(seguito)*			
B	con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C:		
I	di uve, di mele, di pere; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
b)	di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto:		
1	di uve:		
aa)	concentrati:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
bb)	altri:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	15
	Questa sottovoce è valida soltanto fino al 31 dicembre 1977. A decorrere dal 1° gennaio 1978 essa è soggetta al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 816/70.		
2	di mele:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	11
3	di pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
4	Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
II	altri:		
b)	di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto:		
1	di arance:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
2	di pompelmi e di pomeli:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
3	di limoni:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
4	di altri agrumi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(1)	(2)
20.07 *(seguito)*			
5	di ananassi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
6	di pomodori:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	3
7	di altre frutta e ortaggi:		
aa)	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
8	Miscugli:		
aa)	di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13
bb)	altri:		
11	aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore al 30 %	49	13

ALLEGATO II

Prodotti con aggiunta di saccarosio, di glucosio o di sciroppo di glucosio appartenenti alle seguenti voci della tariffa doganale comune

ex 13.03 B sostanze pectiche e pectinati
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07 (esclusi i succhi (compresi i mosti) di uve). Questa esclusione è applicabile dal 1° gennaio 1978.

ALLEGATO III

METODO RIFRATTOMETRICO DI MISURA DEL RESIDUO SECCO SOLUBILE NEI PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

I. Campo d'applicazione

L'applicazione di questo metodo dipende dalla quantità di zucchero nel prodotto analizzato. La presenza di amminoacidi, di sali di acidi organici, di flavonoidi e di sostanze minerali fa variare l'indice di rifrazione.

II. Definizione

Per residuo secco solubile (determinato rifrattometricamente) s'intende la percentuale in massa di saccarosio di una soluzione acquosa di saccarosio avente lo stesso indice di rifrazione del prodotto analizzato, in condizioni determinate di preparazione e di temperatura. La percentuale è espressa in grammi per cento grammi.

III. Principio

Deduzione del tenore di residuo secco solubile di un prodotto partendo dal valore del suo indice di rifrazione.

IV. Apparecchiatura

Rifrattometro del tipo Abbe

Questo apparecchio deve essere provvisto di una scala indicante le percentuali in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1. Esso deve essere concepito in modo da permettere la facile e rapida introduzione dei campioni e da poter essere agevolmente pulito.

Il rifrattometro deve essere provvisto di un termometro la cui scala si estenda almeno da + 15 °C a + 25 °C, nonché di un dispositivo per la circolazione dell'acqua che permetta di effettuare le misurazioni a una temperatura di + 20 °C con un'approssimazione di ± 5 °C.

Le istruzioni operative riguardanti lo strumento devono essere osservate rigorosamente, specie per quanto riguarda la scala di gradazione e l'intensità della fonte luminosa.

V. Modo di operare

1. *Preparazione del campione*

1.1. Prodotti liquidi e limpidi

Mescolare con cura e procedere alla determinazione.

1.2. Prodotti semidensi, puree, succhi di frutta con sostanze in sospensione

Omogeneizzare il campione medio da laboratorio dopo averlo mescolato con cura. Passare una parte del campione attraverso una garza asciutta piegata in quattro e, dopo aver eliminato le prime gocce del filtrato, procedere alla determinazione sul prodotto passato.

1.3. Prodotti densi (marmellate e gelatine)

Se non si è potuto operare direttamente sul prodotto preventivamente omogeneizzato, pesare 40 g del prodotto, con una tolleranza di 0,01 g, in un becher da 250 ml e aggiungere 100 ml di acqua distillata.

Far bollire dolcemente per due o tre minuti agitando con un bastoncino di vetro.

Raffreddare e versare il contenuto del becher in un flacone tarato da 200 ml, colmare fino al segno di taratura con acqua distillata e mescolare con precauzione.

Dopo aver atteso 20 minuti, filtrare attraverso un filtro pieghettato o un imbuto di Buchner.

Effettuare la determinazione sul prodotto filtrato.

1.4. Prodotti congelati

Dopo lo scongelamento e l'eliminazione dei noccioli e delle logge carpellari, mescolare il prodotto con il liquido formatosi in fase di scongelamento ed operare conformemente ai punti 1.2. o 1.3.

1.5. Prodotti secchi o prodotti contenenti frutti interi o in pezzi

Dividere parte del campione da laboratorio in piccoli pezzi, eliminare i noccioli e le logge carpellari, mescolare con cura.

Pesare da 10 a 20 g del prodotto in un becher con una tolleranza di 0,01 g. Aggiungere una quantità di acqua distillata uguale o superiore a 5 volte la masssa del prodotto. Riscaldare a bagnomaria per 30 minuti agitando di tanto in tanto con un bastoncino di vetro. Dopo il raffreddamento, rendere omogeneo il contenuto del becher e versarlo quindi in un pallone tarato da 100—250 ml (secondo la quantità del prelievo). Colmare fino al segno di taratura e mescolare con cura. Filtrare dopo 20 minuti in un recipiente asciutto ed effettuare la determinazione sul filtrato.

2. *Determinazione*

Portare il campione alla temperatura di misurazione (+ 20 °C) immergendo il recipiente che lo contiene in un bagno alla temperatura richiesta.

Portare una frazione del prelievo sul prisma inferiore del rifrattometro avendo cura che, premendo i prismi l'uno contro l'altro, il prelievo copra uniformemente la superficie del vetro, ed effettuare la misurazione conformemente alle istruzioni operative per l'apparecchio utilizzato.

Leggere la percentuale in massa di saccarosio con una tolleranza dello 0,1 %.

Effettuare almeno due determinazioni sullo stesso campione preparato.

VI. Espressione dei risultati

1. *Modo di calcolo e formula*

Il tenore di residuo secco solubile espresso convenzionalmente in grammi di saccarosio per cento grammi di prodotto viene calcolato come segue:

Si utilizzano le indicazioni rifrattometriche in percentuale di saccarosio a lettura diretta.

Se la lettura non è effettuata alla temperatura di + 20 °C, si effettuano le correzioni indicate nella tabella allegata.

Se la misurazione è stata fatta su una soluzione diluita, il tenore di residuo secco solubile è uguale a

$$M \times \frac{100}{E}$$

dove M è la massa, in grammi, di residuo secco solubile per 100 grammi di prodotto, indicata dal rifrattometro, ed E è la massa, in grammi, di prodotto per 100 ml di soluzione.

Correzione da effettuare quando la determinazione viene fatta ad una temperatura diversa da 20 °C

Temperatura °C	Saccarosio in grammi per 100 g di prodotto									
	5	10	15	20	30	40	50	60	70	75
	Sottrarre									
15	0,25	0,27	0,31	0,31	0,34	0,35	0,36	0,37	0,36	0,36
16	0,21	0,23	0,27	0,27	0,29	0,31	0,31	0,32	0,31	0,23
17	0,16	0,18	0,20	0,20	0,22	0,23	0,23	0,23	0,20	0,17
18	0,11	0,12	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,12	0,12	0,09
19	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,07	0,05
	Aggiungere									
21	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
22	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
23	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22
24	0,24	0,26	0,26	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,29	0,29
25	0,30	0,32	0,32	0,34	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,37

Le variazioni della temperatura di determinazione rispetto a 20 °C non devono superare ± 5 °C.

ALLEGATO IV

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 20.02 C	Concentrati di pomodori
ex 20.02 C	Pomodori pelati
ex 20.06 B	Pesche allo sciroppo
ex 20.07 B	Succhi di pomodori
20.02 A	Funghi
ex 20.06 B	Pere
08.12 C	Prugne secche (1)
ex 20.02 G	Piselli
ex 20.02 G	Fagiolini
ex 08.10 A ex 08.11 E ex 20.03 ex 20.05 ex 20.06 B II	Lamponi

(1) Dal 1° gennaio 1978.

ALLEGATO V

TABELLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1927/75	**Presente regolamento**
articolo 2	articolo 3
articolo 3	articolo 4
articolo 4	articolo 10
articolo 5	articolo 11
articolo 1, paragrafo 1	articolo 13, paragrafo 2
articolo 1, paragrafo 2	articolo 13, paragrafo 3
articolo 1, paragrafo 3	articolo 13, paragrafo 4
articolo 1, paragrafo 4	articolo 13, paragrafo 5
articolo 7	articolo 14
articolo 6	articolo 15
Regolamento (CEE) n. 865/68	
articolo 1	articolo 1
articolo 2	articolo 2
articolo 3	articolo 5
articolo 3 bis	articolo 6
articolo 4	articolo 7
articolo 5	articolo 8
articolo 6	articolo 9
articolo 8	articolo 12
articolo 8, paragrafo 3	articolo 12, paragrafo 2
articolo 9, paragrafo 2	articolo 13, paragrafo 1
articolo 9, paragrafo 1	articolo 13, paragrafo 2
articolo 10, paragrafo 2	articolo 16
articolo 12	articolo 17
articolo 13	articolo 18
articolo 14	articolo 19
articolo 15	articolo 20
articolo 16	articolo 21
articolo 18	articolo 22